



REGOLAMENTO DELL'ASSICURAZIONE MEDICO DI FAMIGLIA AGRI-eco

Le denominazioni di persone e funzioni riportate nel presente Regolamento si riferiscono sempre a entrambi i sessi.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo

L'Assicurazione medico di famiglia AGRI-eco persegue i seguenti scopi:

- promozione del rapporto di fiducia tra medico di famiglia e paziente
- coordinamento dei trattamenti medico-sanitari da parte del medico di famiglia prescelto, con conseguente miglioramento della qualità e dell'efficienza per le prestazioni mediche e ottenimento di risparmi sui costi.
- consolidamento di uno stile di vita consapevole delle proprie responsabilità e attento ai costi da parte delle persone assicurate.

Art. 2 Base giuridica

¹ L'Assicurazione medico di famiglia AGRI-eco è una forma di assicurazione particolare ai sensi dell'art. 41 cpv. 4 della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) in combinato disposto con l'art. 62 cpv. 1 LAMal.

² L'Assicurazione medico di famiglia AGRI-eco si caratterizza in particolare per una limitazione nella scelta del medico.

II. RAPPORTO ASSICURATIVO

Art. 3 Possibilità d'assicurazione

Entro i limiti delle disposizioni di legge, l'Assicurazione medico di famiglia AGRI-eco è aperta a tutte le persone interessate che sono domiciliate nelle aree in cui la Cassa malati Agrisano SA offre questa forma di copertura.

Art. 4 Adesione e cambio di assicurazione

¹ L'adesione o il passaggio dall'assicurazione ordinaria all'Assicurazione medico di famiglia AGRI-eco è possibile in qualsiasi momento per il primo giorno di un mese, tuttavia al più presto per il primo giorno del mese successivo alla data della proposta.

² Per il passaggio dall'Assicurazione medico di famiglia AGRI-eco a un'altra forma assicurativa oppure a un altro assicuratore trovano applicazione per analogia le disposizioni delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) della Cassa malati Agrisano SA. Un passaggio è possibile per la fine di ogni anno civile, nel rispetto dei termini di disdetta fissati dalla LAMal.

³ In caso di trasferimento di domicilio in una regione in cui la Cassa malati Agrisano SA non offre l'Assicurazione medico di famiglia AGRI-eco, è possibile un passaggio anticipato nel rapporto assicurativo ordinario per il primo giorno del mese successivo al cambio di domicilio. La persona assicurata informa la Cassa malati Agrisano SA anticipatamente e per iscritto.

Art. 5 Cessazione dell'Assicurazione medico di famiglia AGRI-eco

La Cassa malati Agrisano SA può cessare l'Assicurazione medico di famiglia AGRI-eco per la fine di un anno civile. La relativa notifica alla persona assicurata viene data con un preavviso di almeno due mesi, facendo esplicito riferimento al diritto di cambiare assicuratore.

Art. 6 Scelta del medico di famiglia

¹ Nella scelta del medico di famiglia la persona assicurata accetta di limitarsi volontariamente ai nominativi riportati nell'elenco pubblicato dalla Cassa malati Agrisano SA. La scelta del medico di famiglia avviene con l'inoltro della proposta di adesione all'Assicurazione medico di famiglia AGRI-eco.

² Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 9, per tutti i trattamenti e gli esami la persona assicurata si impegna a consultare sempre preventivamente il medico di famiglia prescelto.

Art. 7 Cambiamento del medico di famiglia

¹ È possibile cambiare il medico di famiglia soltanto per il 30 giugno o il 31 dicembre, nel rispetto di un termine di preavviso di tre mesi. La comunicazione deve avvenire per iscritto.

² Nei seguenti casi la persona assicurata può passare a un altro medico di famiglia in via eccezionale per il primo giorno del mese successivo:

- In caso di cambiamento di domicilio;

- se il medico di famiglia prescelto chiude il proprio studio o lo trasferisce in un altro Comune politico;

- in caso di rottura del rapporto di fiducia tra la persona assicurata e il medico di famiglia prescelto.

Nei casi di cui al cpv. 2 lett. a) - c) la persona assicurata informa la Cassa malati Agrisano SA per iscritto circa tali eventi.

³ In caso di disdetta della convenzione con l'Assicurazione medico di famiglia AGRI-eco da parte del medico, l'assicuratore può, in via eccezionale ai sensi dell'art. 7 cpv. 2, indicare alla persona assicurata la necessità di un cambiamento del medico per il primo giorno del mese successivo.

III. ASPETTI DI BASE E PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Art. 8 Principio

Prima di sottoporsi a un trattamento in regime ambulatoriale, semi-ospedaliero od ospedaliero, nonché prima della fruizione di medicinali e ausili è sempre necessario consultare preventivamente il medico di famiglia prescelto, il quale in caso di effettiva necessità indirizza la persona assicurata a uno specialista, un operatore paramedico o un ospedale.

Art. 9 Eccezioni

Le seguenti eccezioni danno alla persona assicurata il diritto di derogare al principio della prima consultazione presso il medico di famiglia prescelto.

- Casi di urgenza:

nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie i trattamenti di urgenza sono coperti a prescindere dal fatto che siano prestati dal medico di famiglia prescelto o da un medico del servizio d'urgenza. Resta fatta salva la verifica dell'effettiva necessità medica da parte del medico di famiglia prescelto o del medico di fiducia della Cassa malati Agrisano SA.

- Ginecologo:

per gli esami e i trattamenti ginecologici, nonché per l'assistenza al parto presso medici specialisti in ginecologia e ostetricia, la Cassa malati Agrisano SA lascia all'assicurata la libera scelta del medico. Prima di sottoporsi a operazioni ginecologiche è necessario consultare il medico di famiglia prescelto e ottenere il suo consenso.

- Oculista:

per gli esami e i trattamenti oculistici la Cassa malati Agrisano SA lascia alla persona assicurata la libera scelta del medico. Prima di sottoporsi a operazioni oculistiche è necessario consultare il medico di famiglia prescelto e ottenere il suo consenso.

Art. 10 Prestazioni assicurative

Le prestazioni assicurative si basano integralmente sulle disposizioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie ai sensi della LAMal.

IV. PREMI ASSICURATIVI / PARTECIPAZIONE AI COSTI

Art. 11 Premi assicurativi / Ribasso

¹ Le persone affiliate all'Assicurazione medico di famiglia AGRI-eco beneficiano di un ribasso sui premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal.

² L'entità del ribasso può variare su base regionale.

³ Fa stato la tariffa dei premi approvata dall'autorità di vigilanza.

Art. 12 Partecipazioni ai costi

La persona assicurata si impegna a corrispondere alla Cassa malati Agrisano SA la franchigia, l'aliquota percentuale e il contributo ai costi di degenza ospedaliera conformemente alle disposizioni federali determinanti in materia.

V. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Art. 13 Informazione sull'affiliazione

In occasione di ogni visita medica la persona assicurata si accerta che il medico di famiglia sia a conoscenza della sua adesione all'Assicurazione medico di famiglia AGRI-eco della Cassa malati Agrisano SA. Nei casi di urgenza essa

si qualifica non appena possibile come persona affiliata all'Assicurazione medico di famiglia AGRI-eco della Cassa malati Agrisano SA.

Art. 14 Trattamenti d'urgenza

Se a seguito di un'emergenza si rendono necessari un ricovero in ospedale oppure cure ambulatoriali da parte di un medico d'urgenza, la persona assicurata è tenuta a trasmettere quanto prima al medico di famiglia prescelto un certificato e un rapporto del medico d'urgenza che l'ha avuta in carico.

Art. 15 Richiesta di visita specialistica da parte del medico di famiglia

Ogni trattamento eseguito presso un medico specialista, un operatore paramedico o un ospedale necessita di un'apposita richiesta da parte del medico di famiglia prescelto.

Art. 16 Interventi chirurgici

Qualora un medico specialistico (incl. ginecologo e oculista) raccomandi un intervento chirurgico, la persona assicurata è tenuta a richiedere il consenso preventivo del medico di famiglia prescelto.

Art. 17 Degenze in ospedali e cliniche in regime di day hospital

Ad eccezione dei casi di urgenza, i ricoveri e i trattamenti in ospedali e cliniche in regime di day hospital sono ammessi unicamente con il consenso preventivo del medico di famiglia prescelto.

Art. 18 Degenze di riabilitazione e cure balneari

Qualora la persona assicurata intenda usufruire di una cura di riabilitazione o una cura balneare, è tenuta a consultare il proprio medico di famiglia con un anticipo di almeno 14 giorni. Il medico di famiglia trasmette una raccomandazione motivata al medico di fiducia della Cassa malati Agrisano SA.

Art. 19 Obbligo di notifica in caso di cambiamento del medico di famiglia

¹ In caso di cambiamento del medico di famiglia ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, la persona assicurata è tenuta a presentare disdetta scritta con un preavviso di almeno 14 giorni presso il medico che intende lasciare e a dare comunicazione scritta di tale fattispecie anche alla Cassa malati Agrisano SA.

² Qualora all'atto della disdetta la persona assicurata non indichi alcun nuovo medico di famiglia, il primo giorno del mese successivo scatta un trasferimento automatico nell'assicurazione ordinaria.

Art. 20 Trasmissione della cartella medica del paziente

Con la sottoscrizione della proposta relativa all'Assicurazione medico di famiglia AGRI-eco, la persona assicurata esprime il proprio consenso affinché, al fine di evitare inutili accertamenti in caso di cambiamento del medico di famiglia, la sua cartella medica completa venga trasmessa dal medico di famiglia precedente a quello di nuova designazione.

Art. 21 Trasferimento e protezione dei dati

Con l'adesione all'Assicurazione medico di famiglia AGRI-eco, la persona assicurata esprime il proprio consenso affinché il medico di famiglia venga informato dalla Cassa malati Agrisano SA circa i costi addebitati da altri fornitori di prestazioni. Nello scambio dei dati le parti si attengono alle disposizioni in materia di protezione dei dati ai sensi della LAMal, della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

VI. SANZIONI

Art. 22 Infrazione all'obbligo di collaborazione / sanzioni

¹ Se la persona assicurata si sottopone a un trattamento senza aver consultato preventivamente il medico di famiglia prescelto, al di fuori delle eccezioni descritte esaustivamente nell'articolo 9 di questo regolamento, vengono avviate le seguenti misure:

² In caso di prima infrazione, le persone assicurate con AGRI-eco saranno informate per iscritto riguardo agli obblighi dell'Assicurazione Medico di famiglia.

³ In caso di seconda infrazione, le persone assicurate con AGRI-eco saranno informate per iscritto riguardo alle conseguenze di un ulteriore comportamento scorretto.

⁴ A partire dalla terza infrazione, le persone assicurate con AGRI-eco saranno escluse dall'Assicurazione medico di famiglia. Il cambiamento avviene il primo giorno del mese successivo dopo la constatazione del comportamento scorretto. L'esclusione avviene per iscritto e comporta automaticamente un passaggio all'assicurazione ordinaria. Una proposta di riamicazione in un modello assicurativo alternativo può essere presentata non prima di 36 mesi.

VII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 Rapporto con le Condizioni Generali di Assicurazione LAMal

Salvo laddove il presente Regolamento non preveda disposizioni di diverso tenore, trovano applicazione per analogia le CGA della Cassa malati Agrisano SA.

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.